

**Giunta Regionale della
Campania**

Decreto

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Dipartimento:

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
66	18/10/2017	50	2	2

Oggetto:

L. 24/11/1981, N.689, L.R. 10/01/1983, N.13, L.R. 01/02/2005, N.2 RIGETTO RICORSO E
IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DEL SIG. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 48EFAE06EAED853CE2B1C7A2EF11BAF623B2A249

Frontespizio Allegato : B8F2CC91D2229F2ED9ACC916123CECC69A429844

Il Dirigente:

VISTI:

- la Legge 24/11/1981, n. 689, che tra l'altro disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
 - la Legge Regionale 10/01/1983, n. 13, recante norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti delegati;
 - la L.R. 01/02/2005, N.2, recante norme per la Disciplina in materia di confezionamento e commercializzazione del pane, che all'art.4, comma 2 stabilisce che nei confronti di chi pone in commercio pane non confezionato secondo i requisiti della stessa legge, è inflitta la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00 con le procedure di cui alla Legge n. 689/1981;
- la DGR n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 619/2016 che in attuazione di quanto previsto dal Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere,
- le modifiche ordinamentali secondo cui le competenze della 'U.O.D. 03 "Regimi Regolatori specifici e riduzione oneri burocratici" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" sono confluite nella UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;
- la DGR 249/2017 e il successivo DPGR 177 del 10/05/2017 che hanno conferito l'incarico di dirigente responsabile della citata UOD 02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" alla d.ssa Sabrina Beneduce;

PRESO ATTO

- del processo verbale del xxxxxxxxxxxx con il quale è stata accertata la violazione, da parte del medesimo, della L.R. 01/02/2005, N.2, per aver posto in vendita pane non confezionato nell'esercizio dell'attività di xxxxxxxxxxxx
- della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse resa dal titolare della P.O. Nicola Franco e dalla Dirigente della UOD 02 Sabrina Beneduce presente nel fascicolo del procedimento;

VERIFICATA la regolarità della contestazione;

ESAMINATA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTO il ricorso presentato dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx, acquisito al prot. xxxxxxxx, in opposizione al P.V. di contestazione del xxxxxxxxxxxx in cui la stessa, per il tramite dell'avvxxxxxxxxxx adduceva la nullità del verbale poiché notificato a distanza di 30 gg dall'accertamento ed inoltre eccepiva che il mancato confezionamento del pane dovesse essere contestato al fornitore "Pane e più" sas di Francesco Russo;

RILEVATO che il ricorso risulta infondato in fatto ed in diritto in quanto:

1. La notifica del PV è avvenuta correttamente ai sensi dell'art 14 della L. 689/81 che prevede che tra l'atto dell'accertamento e quello di notifica del PV di contestazione dell'illecito non debbano trascorrere più di 90 gg come in effetti è avvenuto;
2. La contestazione è stata effettuata alla Sig.ra xxxxxxxxxxxx presso cui sono stati individuati i pezzi di pane non confezionati. Nello specifico la titolare del punto vendita è responsabile per qualunque illecito venga commesso all'interno del suo locale. Eventuali contestazioni mosse nei confronti del xxxxxxxxxxxx sono sicuramente legittime ma devono essere formalizzate con un autonomo e distinto procedimento sanzionatorio;

RITENUTO, pertanto, dover rigettare, per i motivi anzidetti, il citato ricorso di cui al prot. xxxxxxxx ha comunque posto in vendita del pane privo di confezionamento e della relativa etichettatura alimentare contravvenendo in tal modo alle prescrizioni della L.R. 2/05 art. 2, comma1; ;

ATTESO che risulta la responsabilità del trasgressore e rilevato che il medesimo non si è avvalso della possibilità del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 6 della L.R. 10.1.83, n. 13;

RITENUTO, ai fini della graduazione delle sanzioni applicabili, di far riferimento ai criteri contenuti nella DGR 1130/E del 09/03/93 determinando la sanzione nel pagamento della somma di \. 1.032,91, più\ 5,88 per spese di notifica; Alla stregua dell' istruttoria effettuata dal titolare della posizione organizzativa di staff denominata "Attività sanzionatorie di competenza del Settore e relativo contenzioso per le attività artigiane L.689/81 e L.R. 13/83. Contenzioso."

ORDINA

Rigettare in fatto ed in diritto il ricorso di cui al protxxxxxxxxxxx, poiché:

1. La notifica del PV è avvenuta correttamente ai sensi dell'art 14 della L. 689/81 che prevede che tra l'atto dell'accertamento e quello di notifica del PV di contestazione dell'illecito non debbano trascorrere più di 90 gg come in effetti è avvenuto;
2. La contestazione è stata effettuata alla Sig. xxxxxxxxxxxx presso cui sono stati individuati i pezzi di pane non confezionati. Nello specifico la titolare del punto vendita è responsabile per qualunque illecito venga commesso all'interno del suo locale. Eventuali contestazioni mosse nei confronti del xxxxxxxxxxxx sono sicuramente legittime ma devono essere formalizzate con un autonomo e distinto procedimento sanzionatorio;

INGIUNGE

alla Sig.ra xxxxxxxxxxxx di pagare, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono interamente riportati e riscritti, quale sanzione amministrativa per la violazione di cui agli artt. 2 e 4 della L.R. 2/2005, la somma di €. 1.032,91, più €. 5,88 per spese, entro il termine perentorio di gg. 30 dalla notifica della presente Ordinanza- Ingiunzione con l'avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata così come previsto dall'art. 27 della L. 689/81 e dall'art. 12 della L.R. 10 gennaio 1983 n.13.

Il pagamento così come determinato dovrà essere effettuato ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R.2/05, **per un 50% pari ad euro 516,45, più euro 5,88 per spese postali**, mediante versamento sul c/c postale n. 21965181, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria, Codice Tariffa n. 1220 – Napoli-- **per un altro 50% pari ad euro 516,45** mediante versamento sul c/c postale n14086813 del Comune di CAPUA (CE) (CAUSALE: SANZIONI LR 02/05) nell'intesa che le copie di tali versamenti dovranno essere trasmesse entrambe alla Regione Campania, Direzione Generale Sviluppo Economico- U.O.D. 02 -Centro Direzionale – Is. A/6, 80143 – Napoli, entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto pagamento (eventualmente via mail a: n.franco@maildip.regione.campania.it).

Ove mai il trasgressore avesse proceduto ad obblare la sanzione nei 60 gg dalla notifica del P.V, non essendo pervenuta la ricevuta di versamento presso questi uffici, si invita a volerla esibire nel più breve tempo possibile.

La UOD 02 prenderà atto della avvenuta oblazione e procederà ad annullare immediatamente il presente Decreto di ordinanza-Ingiunzione archiviando il procedimento sanzionatorio.

DISPONE

ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 118/2011, l'accertamento dell'importo pari ad € 516,45 sul capitolo di entrata 50 imputandolo alla competenza dell'esercizio finanziario 2017 precisando che la stringa contabile del predetto capitolo è la seguente:

Cap	Titolo	Tipologia	Categoria	IV Livello Piano dei Conti	CODICE SIOPE GESTIONALE	Ric./no n ric.	Cod Identific Entrata UE	Perimetro sanità
50	3	30200	3020300	3.02.03.01.000	E. 3.02.03.01.001	2 (non ric.)	2	1

l'accertamento dell'entrata di €. 5,88 per diritti di notifica su:

Cap	Titolo	Tipologia	Categoria	IV Livello Piano dei Conti	CODICE SIOPE GESTIONALE	Ric./no n ric.	Cod Identific Entrata	Perimetro sanità
-----	--------	-----------	-----------	----------------------------	-------------------------	----------------	-----------------------	------------------

							a UE	
2600	3	30500	3050200	3.05.02.03.000	E. 3.05.02.03.005	2 (non ric.)	2	1

dando atto, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. n. 908447 del 30/12/2015 e n. 10701 del 12/02/2016, che l'accertamento di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica: 01/01/2017-31/12/2017.

Avverso la presente Ordinanza / Ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, può essere proposta opposizione mediante ricorso da depositarsi, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, presso l'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, in ragione del luogo in cui è stata commessa la violazione. L'esercizio dell'azione davanti al Giudice di Pace non sospende, ai sensi dell'art. 18, 6° comma, della L. 689/81 e fatta eccezione per la confisca, l'esecuzione dell'Ordinanza, salvo che questi non ritenga, con proprio atto, di disporre diversamente.

Su richiesta dell'interessato da inoltrare alla competente **Direzione Generale Sviluppo Economico U.O.D. 02** qualora ricorrano condizioni economiche disagiate, può essere disposto con decreto dirigenziale che la sanzione venga pagata in rate mensili con le modalità previste dall'art. 26 della L. 689/81.

Per la notifica del presente Decreto si procederà ai sensi del c.p.c.

La presente Ordinanza va inviata:

- alla Segreteria di Giunta;
 - alla Direzione Generale 13- UOD 01 Gestione delle entrate regionali per la registrazione degli accertamenti;
- nonché va notificata** al trasgressore.

Sabrina Beneduce